

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-816 del 13/02/2026
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024 e successive modifiche, intestata alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl, impianto sito in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2026-858 del 13/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 36831 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024 e successive modifiche, intestata alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl, impianto sito in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che, in riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili, per il settore di attività indicato in oggetto esistono: BAT Conclusions di cui alla decisione di esecuzione UE 2020/2009 della commissione Europea del 22-06-2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 09-12-2020;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024, è stato rilasciato alla ditta Eviosys Packaging Italia Srl il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al codice 6.7 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in comune di Sant’Ilario d’Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno, successivamente volturato alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl con Determinazione dirigenziale n. 3285 del 09-06-2025 e aggiornato con n. 4322 del 28-07-2025 e n. 5726 del 07-10-2025;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 18-12-2025 (prot. n. 226472 del 18-12-2025) relativa ai seguenti interventi:

- la ditta intende rivedere il quadro emissivo del reparto side stripe (Reparto 3 Pezzi - emissioni da E1/A a E7) al fine di attribuire un valore di portata e limite di emissione per ogni singolo camino esistente, intervenendo sulle singole linee al fine di renderle uniformi dal punto di vista progettuale unificando i sistemi di aspirazione presenti su ciascuna di esse. Sarà presente un sistema di aspirazione dedicato al punto di applicazione della vernice che, a valle dell’impianto di abbattimento a umido, sarà convogliato nel camino di espulsione del forno di essiccazione; quindi ciascuna linea avrà un solo camino di emissione sul quale saranno effettuati i campionamenti, pertanto le emissioni del

reparto side stripe si intenderanno quelle da E1 a E7. L'intervento sarà realizzato in step successivi per non dover interrompere la produzione di tutto il reparto, nel corso dell'anno 2026;

- nel corso del 2026 sarà installato un impianto di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico) in zona portineria con potenza di picco pari a 80 kWp;

- le torri di raffreddamento esistenti a ciclo aperto alimentate ad acqua saranno sostituite con sistemi più efficienti a circuito chiuso. Le due torri evaporative sono a servizio di 4 chiller a scambio acqua-acqua interni al reparto side-stripe ormai obsoleti. Si andranno a dismettere sia i 4 chiller che il circuito dell'acqua dedicato alle torri evaporative per evitare perdite e ridurre il rischio legionella. Il raffreddamento dell'acqua delle macchine dedicate alla produzione delle scatole 3 pezzi avverrà, quindi, sempre tramite acqua, ma con un sistema di raffreddamento tramite chiller con scambio aria-acqua per mezzo di scroll. Il circuito dell'acqua di raffreddamento è di tipo "chiuso" e verrà rabboccato, se necessario, tramite acqua di pozzo. Per questa nuova configurazione sarà utilizzato un chiller già presente e a servizio di un altro circuito posizionato a terra sul lato sud-est dello stabilimento;

considerato che con nota prot. n. 9238 del 19-01-2026 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. n. 20530 del 03-02-2026;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, l'intervento non andrà a modificare le tipologie di prodotti vernicianti utilizzati, né la capacità produttiva, né il consumo massimo teorico di solvente;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 21376 del 03-02-2026, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;
- b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

La planimetria di riferimento relativa alle emissioni in atmosfera è così aggiornata:

- Allegato 3A: layout stabilimento, percorsi pedonali, emissioni in atmosfera nuovo RIGE 2025 dis. IMP-C-320, fornito con la documentazione di cui al prot. ARPAE n. 226472 del 18-12-2025;
- Proposta modifica schema smaltimento fumi linee 3 pz dis. IMP-C-344, fornito con la documentazione di cui al prot. ARPAE n. 226472 del 18-12-2025;

- al paragrafo D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica è aggiunta la seguente prescrizione:

3) Al termine dell'installazione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile in zona portineria e della sostituzione delle torri di raffreddamento oggetto del presente atto deve essere presentata ad ARPAE opportuna comunicazione di conclusione interventi.

- la prescrizione 1) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera è così sostituita:

1) Deve essere assicurato, con le periodicità ivi indicate, il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla seguente tabella.

Tabella A)

Emisione	Provenienza	Durata (h)	Portata (Nm ³ /h)	Limiti di emissione (mg/Nm ³)						Impianto di abbattimento	periodicità auto controllo
				Solventi organici volatili come COT non metanici	Materiale particellare	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
E1	verniciatura 3 pezzi linea 1 linea CN11	24	5.000	50	3	350	35	/	/	Abbattimento ad umido	semestrale
E2	verniciatura 3 pezzi linea 2 linea CN12	24	5.000	50	3	350	35	/	/	Abbattimento ad umido	semestrale
E3	verniciatura 3 pezzi linea 3 linea CN12	24	9.000	50	3	350	35	/	/	Abbattimento ad umido	semestrale
E5	verniciatura 3 pezzi linea 5 linea CN15	24	5.000	50	3	350	35	/	/	Abbattimento ad umido	semestrale
E6	verniciatura 3 pezzi linea 6 linea CN16	24	5.000	50	3	350	35	/	/	Abbattimento ad umido	semestrale
E7	verniciatura 3 pezzi linea 7 linea CN17	24	5.000	50	3	350	35	/	/	Abbattimento ad umido	semestrale
E8	convogliamento presse 7-8-9-10	24	3.000	/	5	350	35	15	/	/	semestrale
E9	saldatura	saltuaria	1.500	/	10	/	/	/	/	/	/
E11	finale forno linea S1	24	4.800	15	/	/	/	/	/	/	semestrale
E12	raffreddamento linea S1	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/
E13	finale forno linea S4	24	4.800	15	/	/	/	/	/	/	semestrale
E14	raffreddamento linea S4	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/
E16	finale forno linea S2	24	4.600	15	/	/	/	/	/	/	semestrale
E17	raffreddamento linea S2	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/

Emis sione	Provenienza	Durata (h)	Portata (Nm ³ /h)	Limiti di emissione (mg/Nm ³)						Impianto di abbatti mento	periodici tà auto controllo
				Solventi organici volatili come COT non metanici	Materiale particella re	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
E29	post combustore termico linea S1	24	8.000	50	/	130	/	/	Livello indicativo 20-150 ai fini di monito raggio	post combu store termico	seme strale
E30	aspirazione vasca lavaggio attrezzature di verniciatura	10 min.	250	/	/	/	/	/	/	/	/
E31	convogliamento eiettori venturi e valvole sfiato sicurezza	4-5 h 2 volte setti mana	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E32	pressa 119 linea produzione coperchi peal seam Ø 73 mm	24	500	/	5	350	35	15	/	/	seme strale
E33	bruciatore riscaldamento vasca di trattamento pezzi NaOH	24 h/g 6 g/mese 7 mesi /anno	200	/	5	350	35	/	/	/	/
E34	post combustore termico linea S3	24	6.000	30	/	130	/	/	Livello indicativo 20-150 ai fini di monito raggio	post combu store termico	seme strale
E35	finale forno linea S3	24	6.000	50	/	/	/	/	/	/	seme strale
E36	raffreddamento linea S3	24	30.000	/	/	/	/	/	/	/	/
E37	raffreddamento linea S3	24	30.000	/	/	/	/	/	/	/	/
E38	gruppo elettrogeno di emergenza	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06									
E40	cappa aspirazione preparazione inchiostri	24	2.500	/	/	/	/	/	/	/	/

Emis sione	Provenienza	Durata (h)	Portata (Nm ³ /h)	Limiti di emissione (mg/Nm ³)						Impianto di abbatti mento	periodici tà auto controllo
				Solventi organici volatili come COT non metanici	Materiale particella re	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
E41	post combustore termico rigenerativo linee S2-S4	24	26.000	50	/	130	/	/	Livello indicativo 20-150 ai fini di monitorag gio	post combu store termico	seme strale
E42	valvola di sovrapressione	non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06									

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

Un controllo delle emissioni dell'intero reparto side-stripe dovrà essere effettuato nei mesi di Luglio o Agosto.

La data di messa a regime delle emissioni E3, E5 ed E7 è fissata entro il 30-06-2026, mentre la data di messa a regime delle emissioni E1, E2 ed E6 è fissata entro il 31-10-2026.

I valori limite di concentrazione e portata per ciascuna linea del reparto side stripe entrano in vigore a partire dal primo autocontrollo previsto dopo la messa a regime. Fino alla messa a regime delle emissioni E1, E2 ed E6 si continui ad applicare per le emissioni da E1/A a E7 quanto indicato nella Tabella A) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera della Determinazione dirigenziale 5726 del 07-10-2025.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Parimenti dovranno essere trasmessi tramite PEC ad ARPAE e al Comune, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, i risultati di 3 campionamenti che attestano il rispetto dei valori limite, distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime ed effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- al paragrafo D2.5 Scarichi e prelievo idrico è aggiunta la seguente prescrizione:

4) Deve essere presente un contatore per il conteggio delle acque di reintegro del circuito dell'acqua di raffreddamento da visionare periodicamente e le cui letture devono essere annotate su apposito registro.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024, e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.